



**CONTRIBUTO UNIFICATO** REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Oggetto

Appalto opere pubbliche

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- |                  |          |                      |                 |
|------------------|----------|----------------------|-----------------|
| Dott. Rosario    | DE MUSIS | - Presidente -       | R.G.N. 13044/03 |
| Dott. Ugo        | VITRONE  | - Consigliere -      | 16270/03        |
| Dott. Salvatore  | SALVAGO  | - Rel. Consigliere - | Cron. 19092     |
| Dott. Gianfranco | GILARDI  | - Consigliere -      | Rep. 6232       |
| Dott. Fabrizio   | FORTE    | - Consigliere -      | Ud.26/06/07     |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

RIVA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 113, presso l'avvocato ROSALBA GRASSO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO LUIGI SIMIONI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI TAVAGNACCO;

- intimato -

e sul 2° ricorso n° 16270/03 proposto da:

2007 COMUNE DI TAVAGNACCO, in persona del Segretario  
1093 generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA



VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI,  
rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO PERSELLO  
giusta procura a margine del controricorso e ricorso  
incidentale;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

contro

RIVA S.P.A.;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 444/02 della Corte d'Appello di  
TRIESTE, depositata il 25/09/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 26/06/2007 dal Consigliere Dott. Salvatore  
SALVAGO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato GRASSO che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso principale;

udito, per il c/ricorrente e ric. incidentale,  
l'Avvocato ROMANELLI che ha chiesto il rigetto del  
ricorso principale e l'accoglimento del ricorso  
incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il  
rigetto di entrambi i ricorsi.

#### Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Udine con sentenza del 21 agosto  
2000 condannò il comune di Tavagnacco che con contratto



del 20 febbraio 1990 aveva affidato in appalto alla s.p.a.Riva i lavori di ampliamento della scuola di Felletto per il prezzo di f.1.178.879.000, fissando in 240 giorni il tempo utile per la loro esecuzione, a corrispondere all'impresa sudetta la complessiva somma di f.733.050.632, oltre IVA, con gli interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di danni per l'illegittima sospensione dei lavori disposta dal direttore degli stessi, nonché per altri compensi aggiuntivi per i quali la Riva aveva formulato specifiche riserve.

In parziale accoglimento dell'appello di entrambe le parti, la Corte di appello di Trieste, con sentenza del 25 settembre 2002, ha ridotto la somma dovuta dal comune all'impresa all'importo di € 113.280, così risultante dalla differenza tra quello complessivo di € 144.507 spettante alla stessa per le poste richieste e la somma di € 31.227 dovuta al comune a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei lavori, osservando: a) che se è vero che il d.p.r. 1063 del 1962 affida all'ingegnere capo il potere di disporre la sospensione dei lavori, è pur vero che tale regola è applicabile quando la relativa qualifica professionale sussiste nell'organizzazione dell'ente pubblico; sicchè, siccome la stessa non era prevista nell'amministrazione comunale convenuta, l'ordine non poteva che essere impartito



dalla direzione dei lavori: e nel caso non era stato mai revocato dall'ente che anzi, durante il periodo di sospensione, aveva provveduto ad elaborare ed approvare la necessaria variante al progetto originario; b)che risultavano tempestive le riserve dell'impresa apposte sul verbale di ripresa dei lavori; c)che i danni per la sospensione non potevano comprendere il mancato (parziale) reimpiego del capocantiere e del suo assistente, poiché mancava da un lato la prova dei tempi e dei modi del loro impiego presso il cantiere fermo; e, dall'altro, che tale impiego fosse dovuto a necessità obbiettive o comunque ad impossibilità di essere impiegati presso altri cantieri della stessa Riva. E che <sup>danni</sup> ~~quelli~~ richiesti per l'utile non realizzato conseguentemente si riducevano a quelli derivati dal ritardo con cui erano stati corrisposti i SAL successivi alla sospensione; d)che per la liquidazione delle c.d. spese generali fisse doveva essere recepito il calcolo operato dal c.t. che li aveva quantificate in £.232.980 al giorno applicando la percentuale del 6%, piuttosto che quella del 13% o 15% di cui all'art.14 della legge 741 del 1981, moltiplicate per l'intera durata della sospensione illegittima (pari a 401 giorni); e)che per quanto riguarda le riserve n.2, 3 e 4 andavano liquidate soltanto le poste ivi richieste senza interessi (già



aggiunti alla somma complessiva liquidata), né revisione prezzi che non era stata richiesta nell'atto introduttivo del giudizio; e neppure rivalutazione monetaria, posto che il tasso degli interessi liquidati era ampiamente satisfattivo della perdita di acquisto del potere della moneta. E perché, d'altra parte, la Riva non aveva provato il ricorso al credito bancario, né il più elevato tasso di interesse dovuto pagare in conseguenza; f) che mentre la prima proroga del termine di ultimazione dei lavori, scaduto il 20 aprile 1992, doveva considerarsi giustificata, la seconda inoltrata soltanto il 26 agosto 1992 risultava inammissibile perché successiva alla scadenza del termine già prorogata, verificatasi il 20 giugno precedente; sicché l'impresa era tenuta al pagamento di una penale per i successivi 87 giorni fino alla data di effettiva conclusione dei lavori.

Per la cassazione della sentenza, la società ha proposto ricorso per 7 motivi; cui resiste con contro-ricorso il comune di Tavagnacco, il quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per due motivi.

#### Motivi della decisione

2. I ricorsi vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. perché proposti contro la medesima sentenza.



Con il ricorso incidentale che per il suo carattere pregiudiziale va esaminato con precedenza, il comune di Tavagnacco, deducendo violazione dell'art.30 d.p.r. 1063 del 1962, si duole (1° motivo) che la sentenza impugnata abbia ritenuto legittima la sospensione dei lavori impartita dal direttore dei lavori invece che dall'ingegnere capo sul presupposto dell'inesistenza nella sua organizzazione amministrativa, di tale figura istituzionale, senza considerare che era stato depositato in atti un ordine di servizio relativo a lavori di costruzione ed ampliamento di una scuola comunale in cui le istruzioni per l'installazione degli impianti veniva<sup>mo</sup> dato dal direttore dei lavori "su ordine conforme dell'ing. Disnan per conto dell'amministrazione". E con il secondo motivo che data l'illegittimità della sospensione, perché comunque disposta al di fuori delle ipotesi previste dall'art.30 d.p.r. 1063 del 1962, le riserve contro tale provvedimento avrebbero dovuto dall'appaltatore essere apposte nel relativo verbale, e non già in quello della ripresa dei lavori.

Il ricorso è parte inammissibile e parte infondato.

In questa sede di legittimità l'amministrazione comunale più non dubita che la figura istituzionale dell'ingegnere capo è prevista dal Regolamento appr. con r.d. 350 del 1895 soprattutto per le opere che per



la legge del 20 marzo 1865 allegato F, e succ. modifiche sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici; né che, allorquando tale figura non sussista nell'organizzazione amministrativa di un ente pubblico, il potere di disporre la sospensione dei lavori compete ex art.6 dello stesso r.d. 350 al direttore dei lavori, cui d'altra parte è stato definitivamente affidato dall'art.133 d.p.r. 554 del 1999 (successivo all'appalto per cui è causa), avente per oggetto l'intera materia dei lavori pubblici come determinata dall'art.2 della legge 109 del 1994. E neppure contesta che per dimostrare l'incompetenza del direttore dei lavori a disporre la sospensione, esso ente avrebbe dovuto provare (pag.12 sent.) l'esistenza, durante il periodo di tempo di esecuzione dei lavori, della figura dell'ingegnere capo nella sua organizzazione istituzionale, o quanto meno di averla istituita limitatamente all'opera commessa alla soc. Riva.

Siffatta prova non può, perciò, ritenersi assolta mediante il mero rinvio ad un documento allegato alla consulenza tecnica e neppure trascritto nel ricorso da cui risulterebbe soltanto (secondo l'assunto del comune) che in altro appalto del medesimo ente il direttore dei lavori al riguardo nominato aveva ordinato all'impresa appaltatrice in data 7 novembre 1995



l'installazione di alcuni macchinari su conforme ordine di un professionista con la qualifica di ingegnere, per conto del comune: in quanto non sono specificati né l'epoca dell'appalto sudetto, né i rapporti tra questo professionista e l'amministrazione; non ne viene neppur menzionata la prospettata qualifica di ingegnere capo del comune, né vengono fornite notizie di alcun genere sull'esercizio di detta funzione; e non è soprattutto individuato il titolo in base al quale quel professionista nella fattispecie avrebbe agito per conto dell'amministrazione, e quindi se trattavasi di un rapporto limitato a quell'appalto, o addirittura alla realizzazione di quegli specifici manufatti, né è desumibile la sussistenza di un qualsiasi rapporto tra di essi già al tempo della conclusione dell'appalto per cui è causa (febbraio 1990).

D'altra parte, l'accertata circostanza che l'ordine di sospensione dei lavori fosse illegittimo perché non rientrante in alcuna delle ipotesi in cui il relativo provvedimento è autorizzato dall'art.30 del d.p.r. 1062 del 1963, comporta soltanto che alla stazione appaltante, incorsa in un inadempimento contrattuale, non sia consentito avvalersi di alcuna delle facoltà concesse dalla menzionata norma nelle diverse ipotesi dalla stessa previste in cui la sospensione sia consentita; ma



non incide sui diritti dell'appaltatore danneggiato dal comportamento illegittimo del contraente pubblico (di richiedere maggiori compensi o indennizzi, nonché la risoluzione del contratto), né sull'onere impostogli dagli art.54 e 64 r.d. 350/1895 cit. di apporre nel registro di contabilità le necessarie riserve per maggiori compensi o rimborsi conseguenti alla sospensione dei lavori (Cass.11852/2007; 4702/2006; 18070/2004). Le quali devono essere formulate a pena di decadenza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che nessuna delle parti ha contestato, non appena sia emersa la rilevanza causale del danno derivante da tale fatto, ed al più tardi nel verbale di ripresa dei lavori (Cass.23670/2006; 17906/2004; 5540/2004).

Per cui, siccome nel caso la Corte di appello ha accertato che le riserve furono inserite proprio nel verbale sudetto e che fossero tempestive in relazione alla particolare vicenda svoltasi nel caso, il comune avrebbe potuto contestare siffatto accertamento soltanto dimostrandone l'illogicità per esservi in atti la prova che la rilevanza del danno arrecato da tale sospensione era apprezzabile dall'appaltatore secondo indici di diligenza media e di buona fede già in un momento precedente o addirittura già all'epoca del provvedimento di sospensione; laddove una tale circostanza non è stata



neppur prospettata dalla stazione appaltante che ha fondato l'eccezione di tardività della riserva esclusivamente sulla natura illegittima della sospensione, rilevante soltanto per dimostrare il diritto dell'appaltatore a maggiori compensi piuttosto che ad avvalersi delle limitate facoltà riconosciute gli dal menzionato art.30 d.p.r. 1063/1962.

3. Con il primo motivo del ricorso principale, la soc. Riva, deducendo violazione dell'art.14 della legge 741, lamenta che la Corte di appello abbia calcolato il danno derivante dalla sospensione con riferimento alle spese generali dalla stessa sofferte senza attenersi ai criteri ed alle percentuali introdotti da questa norma; ed incorrendo in notevole confusione tra le c.d. spese fisse sulle quali non incide la sospensione e per tale ragione non risarcibili, nonché tra le spese variabili costituenti proprio il danno da risarcire. Con la conseguenza di non avere risarcito tali ultime spese, nonché di avere dimenticato poste che dovevano, invece, qualificarsi come spese variabili.

Anche questo motivo è parte inammissibile e parte infondato.

Ove, infatti, la sentenza impugnata avesse risarcito le spese generali fisse, secondo l'assunto dell'impresa, insensibili al periodo di sospensione il-



legittima dei lavori, perciò attribuendole per tale causale somme non dovute, la Riva difetterebbe di interesse (art.100 cod.proc.civ.) a far valere tale errore dei giudici di appello risoltosi a favore della stessa e comportante un danno per il comune ~~per il comune~~ di Tavagliacco, che soltanto avrebbe potuto rilevarlo. Ed egualmente inammissibile risulterebbe l'addebito alla Corte territoriale di non avere, invece, compensato le spese variabili (ed ammortizzabili) sostenute da essa ricorrente una volta che la stessa non le ha neppure indicate se non con un'inammissibile quanto generico rinvio alla prima consulenza tecnica del 7 settembre 1995: in violazione del principio secondo cui il controllo della congruità e logicità della motivazione, al fine del sindacato di legittimità su un apprezzamento di fatto del giudice di merito, postula la specificazione da parte del ricorrente - se necessario anche mediante la trascrizione integrale nel ricorso - della risultanza (parte di un documento, di un'affermazione del consulente tecnico, di una deposizione testimoniale, di una dichiarazione della controparte, ecc.) che egli assume decisiva e non valutata o insufficientemente valutata dal giudice, perché solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione - alla quale è precluso, salva la denuncia di "error in procedendo",

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P'.



l'esame diretto dei fatti di causa - di deliberare la decisività della risultanza non valutata.

Si deve aggiungere che l'art.20 d.m. 29 maggio 2005 come modificato dall'art.14 della legge 741 del 1981 non riguarda affatto i criteri cui la stazione appaltante prima ed il giudice, poi, devono attenersi nel liquidare il risarcimento del danno per le spese sopportate dall'appaltatore a causa di sospensioni dei lavori illegittime; ma si rivolge esclusivamente alla stazione appaltante ed indica i parametri di massima per la formazione dei prezzi dell'opera in relazione ai possibili fattori che ne condizionano le singole voci e necessariamente incidono sulla loro consistenza; nonchè nel prevedere "generalmente" l'aggiunta di "una percentuale variabile dal 13 al 15 per cento, a seconda della natura e della importanza dei lavori, ai prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quant'altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere", <sup>e</sup> non riconosce neppure una percentuale minima del 13 per cento con criterio inderogabile, ma contiene soltanto un'indicazione di massima che non esclude una diversa misura della detta percentuale, anche al di sotto del minimo, a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass.10126/2007): perciò nel corso del giudizio apprezzabili soltanto dal



giudice del merito.

Il quale nel caso concreto, al di là della terminologia utilizzata per indicarle, doveva non già valutare la congruità di detti criteri nella determinazione da parte del comune del prezzo dell'appalto, ma liquidare il pregiudizio sofferto dalla controparte per la illegittima sospensione dei lavori; per cui, avvalendosi delle risultanze della consulenza tecnica ha individuato le specifiche voci di questo (direzione tecnica, impianto ed esercizio attrezzature di cantiere, ammortamenti ecc.: pag. 16 e 17 sent.) e tassato nel 6% la percentuale da utilizzare nel relativo calcolo: perciò quantificando la somma giornaliera al riguardo dovuta alla Riva nella complessiva somma di f. 232.980 al giorno, poi moltiplicata per l'intero periodo per il quale si era protratta la sospensione.

E la società non ha contestato la sussistenza di tali voci (se non per le categorie in cui sono state incluse), né la loro scelta, né ha indicato specificamente quelle che sarebbero state pretermesse unitamente alle risultanze istruttorie da cui sarebbero state documentate; e non ha neppure dimostrato l'illogicità del parametro del 6% utilizzato dalla Corte di merito per la formazione del costo complessivo (se non per il fatto del tutto irrilevante che lo stesso non corrisponde-



va alle percentuali stabilite dall'art.14 della legge 741 del 1981), d'altra parte rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e nel caso sostanzialmente corrispondente a quello introdotto dall'art.25 del regolamento recante il nuovo capitolato generale appr. con d.m. 145 del 2000; che seppure successivo al rapporto contrattuale in esame costituisce un ulteriore obiettivo riscontro della correttezza e congruità di quello recepito dalla sentenza impugnata.

4. Con il secondo motivo, l'impresa, deducendo violazione degli art.17 legge 86/1990 e 357 cod.pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione lamenta che la decisione impugnata non abbia accolto la riserva n.1 con cui si chiedeva il risarcimento del danno per il mancato utilizzo del proprio capo cantiere e del suo assistente durante il periodo della sospensione, pur avendo dato atto che in tali sensi si era espresso il direttore dei lavori, senza considerare: a)che entrambi i tecnici erano gli unici a poter svolgere la guardiania del cantiere; b)che se fossero stati impiegati altrove, non sarebbe stato possibile il loro ritrasferimento presso il cantiere al momento della ripresa dei lavori; c)che avendo il direttore la qualifica di pubblico ufficiale, le sue dichiarazioni dovevano considerarsi atti pubblici certificativi dei fatti



dedotti.

Con il terzo motivo, denunciando altre violazioni delle medesime disposizioni legislative addebita alla sentenza impugnata di aver limitato all'importo di f.9.173.489 il danno sofferto per la mancata possibilità di impiegare altrimenti la propria organizzazione sindacale per produrre reddito, senza considerare che anche in merito a tale pretesa, il D.L. nell'esporre le proprie controdeduzioni alla riserva aveva espresso l'opinione che tutti i fatti dedotti da essa impresa risultavano fondati; che proprio il tentativo di reimpiegare le proprie maestranze in altri cantieri confermava che non aveva potuto addivenirsi ad un congruo reimpiego della propria struttura imprenditoriale; e che tale lucro cessante doveva essere calcolato proprio avvalendosi dei parametri indicati dall'art.14 della legge 741 del 1981, ed utilizzando altresì in via analogica la misura percentuale prevista al riguardo dall'art.345 della legge 2248 del 1865 All.F

Le censure sono del tutto inconsistenti.

Le sezioni penali di questa Corte, infatti, hanno ripetutamente affermato (Cass.35155/2005; 24817/2003; 12685/2000; 14731/1999; 9950/1996) che il direttore dei lavori di un'opera pubblica riveste la qualifica di pubblico ufficiale soltanto in relazione all'attività



affidatagli di vigilanza sulla corretta esecuzione dei manufatti da parte delle imprese appaltatrici, nonché più in generale ai controlli circa l'esecuzione dei lavori ed alle relative attestazioni e certificazioni. Per cui hanno ritenuto che può rendersi soggetto attivo di reati contro la pubblica amministrazione, quali quelli previsti dagli artt. 314-335 del cod. pen., o quelli di falso in relazione alle attestazioni contenute negli stati di avanzamento dei lavori ed in ogni altro documento contabile dell'ente pubblico; nonché alle certificazioni allo stesso demandate dalla legge su ogni fatto relativo all'esecuzione dell'appalto avvenuto in sua presenza, sul compimento delle relative attività e sulla realizzazione di opere eseguite sotto il suo diretto controllo (Cass.5373/1993, nonché sez.un.12221/1990). Laddove nel caso concreto nessun'opera o attività inerente alle sue funzioni è stata espletata dal D.L il quale si è limitato a manifestare la propria opinione circa la fondatezza della pretesa dell'imprenditore ad ottenere il risarcimento del danno per il mancato utilizzo del proprio personale, nonché per gli utili non percepiti durante il menzionato periodo di sospensione: perciò del tutto correttamente ritenuta irrilevante dalla Corte di appello anche in conformità al principio ripetutamente enunciato da que-

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



sta Corte che soltanto i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, peraltro limitatamente alla provenienza dei medesimi da chi li ha redatti ed ai fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti: non anche con riguardo ad ogni altra circostanza che il verbalizzante segnali o che dichiari di avere appreso aliunde; ed a maggior ragione alle opinioni personali espresse circa il fondamento giuridico di una richiesta e dei suoi fatti costitutivi.

La sentenza impugnata non ha poi mancato di osservare che l'impresa. a) non aveva anzitutto precisato né provato né i tempi né i modi dell'impiego del proprio capocantiere e del suo aiuto nel cantiere fermo; b) non aveva dimostrato neppure che tale impiego fosse dovuto a necessità del cantiere sudetto, o quanto meno all'impossibilità di utilizzare dette maestranze altrove; c) non aveva infine provato di non aver potuto svolgere altri lavori a causa dell'avvenuto impiego dei propri dipendenti e dei propri mezzi nel cantiere fermo. Per cui, <sup>onde</sup> ~~per~~ censurare tali statuizioni, la Riva doveva dimostrare o che siffatte prove non erano richieste dal sistema dell'art. 2697 cod. civ. (ovvero di altre



disposizioni speciali), oppure che erano state regolarmente fornite nel giudizio di merito, ed in tale ultimo caso menzionare e trascrivere la risultanza o le risultanze istruttorie da cui dovevano trarsi e che invece erano state erroneamente trascurate dai giudici di appello.

L'impresa si è, invece, limitata a contrapporvi apodittiche e tautologiche considerazioni circa la necessità che i due operai dovessero restare in cantiere per l'opera di guardiania su di essa gravante, le difficoltà di rimpiazzare gli operai nei vari cantieri, e di ottenere con tali continui reimpieghi un sistema produttivo efficiente: che divengono per di più contraddittorie laddove la Riva, da un lato, deduce la particolare qualifica di dette maestranze addette ad attività specializzate e quindi non facilmente reimpiegabili in altri cantieri, ma dall'altro afferma la necessità di impiegarli in un'attività di mera guardiania di un cantiere fermo, che esclude inequivocabilmente la necessità di tale qualifica. Senza considerare che la Corte territoriale ha rilevato senza contestazione alcuna dell'impresa, che vi erano in atti elementi idonei semmai a fornire la prova del contrario, quali la pacifica presenza nello stesso periodo di numerosi cantieri della Riva in attività ove la stessa società ha dedotto



di aver trasferito i propri operai; e la sua parziale ammissione che anche il capocantiere ed il suo aiuto per il 50% erano stati utilmente impiegati altrove.

Si deve aggiungere che la prova del mancato utile lamentato dall'appaltatore non poteva trarsi neppure dal menzionato art.14 della legge 741 del 1981, per le considerazioni avanti svolte; né dalla disposizione dell'art.345 legge 2248 All.F del 1865, la quale presuppone l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto da parte dell'appaltatore e regola il pagamento dei lavori eseguiti dall'appaltatore fino a tale momento, nonché il lucro che quest'ultimo ha perduto per l'esecuzione delle opere impedita dalla (legittima) risoluzione dell'appalto. Mentre, nel caso è pacifico tra le parti che il contratto pur dopo la sospensione ha avuto regolare esecuzione e la Corte di merito ha altresì accertato che l'impresa "ebbe comunque ad incassare tutto il corrispettivo dell'appalto, quota di utile compresa..." (pag.25); sicché ha concluso del tutto correttamente che il solo danno risarcibile era costituito dal ritardo con cui era avvenuto il relativo pagamento a causa della sospensione: perciò ristorato con la liquidazione della somma di £. 9.173.389.

5. Con il quarto motivo, la soc.Riva, deducendo violazione degli art.35 e 36 d.p.r. 1063 del



1962, nonché 4 della legge 741 del 1981 abbia ridotto gli importi liquidati dal Tribunale per le riserve 2, 3 e 4, escludendo le somme dovute per revisione prezzi ed interessi senza considerare: a) che per questi ultimi non occorre né riserva né domanda, disponendo la norma da ultimo menzionata che detti interessi per ritardato pagamento dei compensi dovuti per legge o per contratto devono essere corrisposti in occasione dei pagamenti in conto o a saldo immediatamente successivi, senza necessità di apposite domande dell'appaltatore; b) che essi andavano corrisposti nella misura e con le modalità previste dall'art.36 d.p.r. 1063 del 1962.

Con il quinto motivo, deducendo violazione dell'art.2 d.lgs. 1501 del 1947, nonché della legge 700 del 1974, censura la sentenza impugnata per non avere corrisposto la revisione prezzi sul saldo finale malgrado essa impresa avesse formulato la relativa domanda in data 31 marzo 1992 in epoca antecedente all'emissione del certificato di collaudo; e non aver considerato che la stazione appaltante non aveva mai assunto alcuna determinazione in merito al relativo pagamento, cui dovevano perciò essere aggiunti gli speciali interessi di cui agli art.35 e 36 d.p.r. 1063 del 1962.

Anche queste censure sono in parte inammissibili ed



in parte infondate.

Quanto alla revisione prezzi, infatti, la Corte di appello ha riformato sul punto la decisione di primo grado escludendone la liquidazione "per difetto di tempestiva richiesta" (pag.30); per cui la statuizione poteva e doveva essere censurata dall'impresa soltanto deducendo che la relativa richiesta (che non poteva ricavarsi dal richiamo alle riserve ove per ammissione della stessa Riva non era contenuta) era stata invece ritualmente formulata fin dalla citazione introduttiva del giudizio: e quindi riportandone il contenuto nel ricorso. Laddove la società si è limitata a riferire di avere fatto domanda (neppur essa trascritta in ricorso) alla stazione appaltante prima dell'emissione del certificato di collaudo (pag.47) e ad addebitarle di non aver assunto alcuna determinazione in merito alla corresponsione del saldo, peraltro confermando nella parte del ricorso dedicata al "Fatto" che le richieste giudiziali relative alle Riserve n.2, 3 e 4 inerivano unicamente alle maggiori quantità di lavori rendicontate in più nel libretto delle misure, rispetto alla contabilità di progetto (pag.6-7): e non anche alla revisione prezzi, su cui non ha peraltro fornito alcun'utile notizia circa la fonte e le pattuizioni contrattuali che ne autorizzavano la pretesa, sì da rendere la censura



autosufficiente ex art.366 cod.proc.civ.

Questa Corte, poi, ha ripetutamente affermato che la previsione degli speciali interessi di mora, di cui agli artt. 35 e 36 del cap.gen.oo. pp. , con le particolari decorrenze indicate dalle due norme, riguarda unicamente il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo, e non è analogicamente ed estensivamente applicabile ad altre diverse ipotesi di ritardato pagamento, o al caso di inadempimenti sostanziali ad obblighi assunti dall'amministrazione appaltante, per i quali, ove si accerti che sono ad essa addebitabili, è dovuto il risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 1218 e seguenti cod. civ. (Cass.5278/2007; 10641/2004; 15289/2000); per cui, essendo detti interessi richiesti per i maggiori lavori effettuati dall'impresa rispetto a quelli previsti in contratto, e non riguardando perciò il pagamento degli acconti e del saldo del prezzo ivi pattuito, del tutto correttamente la sentenza impugnata ha ommesso di liquidarli.

D'altra parte, la Riva non ha indicato neppure nel ricorso a quali tipologie di lavori si riferisse ciascuna richiesta, né quando era stata eseguita né infine da quali date dovessero decorrere gli interessi per il ritardo nel loro pagamento; ed ha confermato nel 7° mo-



tivo del ricorso di averli domandato con la citazione introduttiva del giudizio notificata il 19 luglio 1994, chiedendo in subordine (in caso di mancato accoglimento dell'istanza di liquidazione ex art.35 e 36 d.p.r. 1063/1962) che fossero corrisposti con tale decorrenza. Per cui, avendo sul punto la sentenza impugnata confermato la decisione dei primi giudici che aveva condannato il comune al pagamento anche degli interessi a decorrere dalla data sudetta del 19 luglio 1994, su tutte le poste ancora dovute all'impresa (ivi comprese, quindi, quelle relative alle riserve 2,3 e 4), un ulteriore riconoscimento di detti interessi a proposito della disamina di ciascuna delle riserve in esame e dei relativi maggiori lavori non compensati dall'amministrazione, si sarebbe concretato in una duplicazione della condanna al relativo pagamento, già contenuta nella statuizione che determinava la somma globale e complessiva dovuta all'impresa.

6. Con il sesto motivo del ricorso, la soc.Riva, deducendo violazione dell'art.342 della legge 2248 del 1865 all.F, nonché 20 del r.d.350 del 1895 e difetto di motivazione in merito al riconoscimento della penale a favore del comune, si duole che la Corte territoriale l'abbia applicata (in parte) senza considerare che le parti in data 22 aprile 1992 avevano steso un verbale



contenente il concordamento di nuovi prezzi per una variante, poi approvata dalla stazione appaltante in data 11 novembre 1992; per cui essa impresa che aveva ultimato i relativi lavori il 14 settembre 1992 ed aveva chiesto invano una proroga per concluderli, non aveva alcun obbligo di eseguirli fino alla data in cui erano stati approvati dal comune (ed erano, quindi, già ultimati); ed al più la decisione impugnata doveva limitarsi a dare atto del loro completamento prima ancora della loro avvenuta autorizzazione. In subordine rileva, da un lato, che il termine per calcolare il ritardo decorreva secondo quanto contenuto nell'atto di collaudo, dal 23 aprile 1992, perciò andando a scadere in virtù della prima proroga dichiarata legittima il 22 giugno 1992; e dall'altro che anche applicando detta proroga a partire dal 20 aprile 1992, come aveva fatto la Corte, sarebbe scaduto il 19 giugno 1992 e non il successivo 20 giugno.

Anche queste doglianze sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

Nella decisione impugnata, infatti, non vi è traccia della vicenda relativa alla variante concordata con il direttore dei lavori, nonché al verbale dei nuovi prezzi ed alla loro esecuzione approvata dal comune l'11 novembre 1992; per cui secondo la giurisprudenza



di questa Corte, da anni pacifica, ove di una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento in fatto - non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente può evitare una statuizione d'inammissibilità, per novità, della censura soltanto se - nel mentre asserisce di aver dedotto la questione davanti al giudice "a quo" - indichi anche in quale atto e-o in quale momento del giudizio precedente lo abbia fatto, in modo da dare al Collegio il modo di controllare, ex actis, la veridicità di tale asserzione prima di passare al merito. Laddove nel caso concreto la stessa Riva deduce che anche il Tribunale omise di rilevare detta questione a proposito del prolungamento del termine contrattuale, e che essa impresa ha impugnato o contestato la decisione limitatamente ai danni derivanti dalla illegittima sospensione, nonché al proprio diritto a conseguire interessi e rivalutazione monetaria (pag.11 e segg. ricorso).

Ed allora, la Corte deve confermare che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, non potendo prospettarsi per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella



precedente fase di merito e non rilevabili d'ufficio (Cass. 5845/2000; 5809/1999; 4852/1999); per cui resta preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongono a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito e prospettino, comunque, questioni fondate su elementi di fatto nuovi e diversi da quelli dedotti nelle precedenti fasi processuali: soprattutto quando comportano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito perché non richiestone.

La Corte di appello, poi, ha accertato, anche con l'ausilio del c.t., che l'originario termine per l'ultimazione dei lavori veniva a scadere il 20 aprile 1992; sicchè non era sufficiente alla Riva per contestare siffatto accertamento, dedurre che nel certificato di collaudo (neppur esso trascritto, per questa parte nel ricorso) era indicato il diverso termine del 23 aprile 1992, ma era necessario che l'impresa riportasse il contratto, il capitolato nonché gli atti successivi che confermavano il suo assunto e denunciassero la violazione dei canoni di ermeneutica, o altre deficienze e contraddittorietà in cui la sentenza era incorsa nell'esaminarli, traendone la convinzione che la data di ultimazione era diversa ed antecedente rispetto a quel-

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' with a long vertical stroke extending upwards.



la effettiva.

Anche questa volta, invece, la Riva si è limitata a censurare inammissibilmente il risultato del processo interpretativo della Corte che ha determinato nel 20 aprile 1992 la data di ultimazione dei lavori; per cui il fatto che, concedendo la prima proroga di 60 giorni, sia pervenuta al risultato erroneo che la stessa sia definitivamente scaduta il 20 giugno 1992, piuttosto che il precedente 19 giugno, ha giovato soltanto all'impresa cui è stato addebitato un ritardo di 87 giorni rispetto alla data di ultimazione contrattuale (con l'aggiunta della proroga sudetta) e non di 88 come sarebbe stato corretto considerando detta scadenza effettivamente verificatasi il giorno precedente a quella statuita. E la società difetta conclusivamente di interesse a dolersi di tale errore.

7. Fondato è infine l'ultimo motivo del ricorso con cui l'impresa si duole che la Corte territoriale non abbia esaminato e/o accolto la richiesta di risarcimento del danno a causa della svalutazione verificatasi nelle more, per la mancata corresponsione da parte del comune delle somme che la stessa sentenza aveva confermato dovutele: in quanto, se è vero che le poste relative alle riserve 2, 3 e 4 inerenti a compensi per lavori effettuati costituivano debiti di valuta, per cui la



chiesta rivalutazione monetaria poteva essere accolta soltanto nei limiti di cui all'art.1224, 2° comma, cod.civ. e semprecchè l'impresa avesse dato la prova della ricorrenza dei relativi presupposti (esclusa dalla Corte di appello) ,era del pari certo che il risarcimento del danno liquidato per l'illegittima sospensione dei lavori,aveva invece natura di debito di valore: per cui doveva essere automaticamente rivalutato fino alla data della decisione, con l'aggiunta degli interessi legali.

La sentenza impugnata,non ha infatti considerato che l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale (come quello configurabile a carico dell'amministrazione comunale verso l'appaltatore, per l'illegittima sospensione dei lavori protrattasi per 401 giorni), è tipico debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione onde ripristinare il patrimonio dell'impresa danneggiata nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato il fatto dannoso di cui si è detto (Cass.1956/2007; 18299/2003; 17340/2003); sicchè le somme determinate a tale titolo dovevano essere rivalutate dalle date della maturazione di ciascun diritto fino a quella della de-



cisione di appello (25 settembre 2002).

8. Tale capo della decisione va pertanto cassato, e poiché non necessitano ulteriori elementi istruttori in merito ad esso, la Corte deve decidere nel merito ai sensi dell'art.384 cod.proc.civ. e condannare il comune di Tavagnacco a corrispondere all'impresa Riva sulle somme alla stessa liquidate (dalla sentenza impugnata) per l'illegittima sospensione dei lavori, il danno da rivalutazione monetaria dalla data del verbale di ripresa dei lavori, da determinarsi secondo i dati indicati dall'ISTAT per il calcolo dell'aumento dei prezzi al consumo, fino alla data della decisione di appello; oltre agli interessi legali sulla frazione di capitale annualmente rivalutato (cfr.Cass.sez.un.1712 del 1995 e succ.), fino alla medesima data.

Le spese del giudizio si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta i primi sei motivi del ricorso principale e l'incidentale; accoglie per quanto di ragione il settimo del principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dispone come in motivazione. Conferma la statuizione sulle spese come liquidate dalla Corte di appello e dichiara interamente compensate tra



le parti quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2007.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Salvatore Salvago

Rosario De Masis

IL CANCELLIERE  
Alfonso Madafferi

Depositato in Cancelleria  
il 11 SET. 2007  
IL CANCELLIERE